



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Sassari- Zona omogenea Olbia Tempio

Via Grazia Deledda, 07052 San Teodoro – Tel. 0784.860026 – Fax 0784.869152

DECRETO NR. 20 DEL 28.09.2018

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SAN TEODORO - ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE –

IL SINDACO

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RICHIAMATO Piano di Revisione straordinario delle partecipazioni pubbliche del Comune di San Teodoro di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016, adottato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che...” *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*”

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che “... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che*



COMUNE DI SAN TEODORO

Provincia di Sassari- Zona omogenea Olbia Tempio

Via Grazia Deledda, 07052 San Teodoro – Tel. 0784.860026 – Fax 0784.869152

devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VISTA l'allegata relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di Razionalizzazione adottato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

DECRETA

Di approvare, per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 24 del D.Lgs 175/2016, la Relazione sui risultati conseguiti in ordine al Piano di Revisione straordinario delle partecipazioni pubbliche del Comune di San Teodoro, adottato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'Ente;

di trasmettere il presente provvedimento al C.C. per l'approvazione dei suoi contenuti.

San Teodoro 28.09.2018

IL SINDACO
Dott. Domenico Alberto Mannironi



COMUNE di SAN TEODORO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia-Tempio

**Relazione sull'attuazione del
Piano di razionalizzazione delle società partecipate
del Comune di San Teodoro,**

adottato con deliberazione di C.C. n. 27 del 30.09.2018

(articoli 1 comma 611 ss. della legge 190/2014 e art. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016)

PARTE I

INTRODUZIONE E DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il Legislatore con la legge 23 dicembre 2014, n.190, rubricata "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di società partecipate ed ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Il D.Lgs. 175/2016 ha ribadito tale obbligo precisando che le società detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che non rientrino in nessuna delle categorie di cui all'art. 4 commi da 1 a 3 del medesimo decreto ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del medesimo decreto ovvero che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 c. 2 di cui al medesimo decreto sono alienate o sono oggetto di un'analisi del loro assetto complessivo e soggette alla predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante la messa in liquidazione o cessione.

L'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 consente di mantenere le partecipazioni anche di minoranza in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate vale a dire:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con procedura concorsuale;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- e) servizi di committenza;
- f) (art. 4 c. 3) svolgimento con oggetto sociale esclusivo dell'attività di valorizzazione del patrimonio tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento.

Non è quindi prevista la possibilità di mantenere partecipazioni in società che svolgono attività commerciali e imprenditoriali, se non nei ristretti limiti ammessi dall'art. 16 del medesimo D.Lgs 175/16 (meno del 20% del fatturato) e possono venire salvaguardate le sole attività ammissibili ai sensi della norma sopra riportata. Nel caso di specie, rilevano le attività descritte sub lettera a) e d).

L'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 richiede che la costituzione di una società o l'acquisto di partecipazioni anche indirette devono essere analiticamente motivate con riferimento alla loro necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 del medesimo decreto, anche sotto il profilo della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, e anche quanto alle possibili destinazioni alternative delle risorse pubbliche impegnate, alla compatibilità con le norme dei trattati europei, fra cui quelle in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Inoltre gli atti di costituzione di società o acquisto di partecipazione devono essere sottoposti a forme di consultazione pubblica.

L'art. 20 c. 2 del D.Lgs 175/16 individua quali sono le circostanze in cui le amministrazioni pubbliche devono predisporre un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle partecipazioni dirette o indirette.

Le ipotesi sono le seguenti:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite all'art. 4.

L'art. 16 del D.Lgs 175/16 definisce le società in house introducendo alcuni chiarimenti rispetto al passato, in particolare quanto alla presenza di soci privati. La norma precisa che la società in house è quella che riceve affidamenti diretti da parte delle amministrazioni socie, le quali devono esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sugli uffici pubblici.

Rispetto al passato ed in linea con l'evoluzione giurisprudenziale comunitaria, la norma ammette la partecipazione del capitale privato se prescritto da norme di legge ed in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un potere determinante sulla società controllata.

Inoltre, la norma impone che gli statuti devono prevedere che oltre 80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico, mentre la restante quota può derivare da altre

attività purché permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto di questo limite quantitativo costituisce grave irregolarità di gestione ai sensi del Codice Civile.

Per quanto riguarda le società miste, l'art. 17 del decreto ha precisato che si intendono come società miste quelle dove i soci privati vengono scelti con procedura ad evidenza pubblica contestualmente all'affidamento di un contratto di appalto o di concessione che costituisce l'oggetto esclusivo della società. Si tratta, quindi, di privati che assumono i rischi ed i costi d'impresa per un periodo predeterminato, calibrato sulla base del piano economico e finanziario correlato alla realizzazione dell'opera e del suo ammortamento ed alla gestione del servizio correlato.

Si tratta, in altri termini, di una procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto, che riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assunzione degli oneri di realizzazione di un'opera e gestione di un servizio.

Il D.Lgs 175/16 agli artt. 19 e 25 ha introdotto nuove disposizioni in materia di gestione del personale delle società partecipate, alcune periodiche e su base annuale, altre da rispettare una volta assunti i decreti attuativi di riferimento.

L'art. 21 del D.Lgs 175/16, ha riproposto le norme in materia di obbligo di accantonamenti da parte dell'ente socio nel caso le società partecipate presentino un risultato negativo d'esercizio a decorrere dall'anno 2015, e disciplinando nel dettaglio come procedere nel triennio 2015-2017, e precisando che in caso di tre esercizi negativi comporta la riduzione del 30% del compenso dell'organo di amministrazione e che in caso di due anni consecutivi di risultati negativi configura la giusta causa per la revoca dell'organo amministrativo.

L'art. 26 del D.Lgs. 175/16, ha imposto alle società partecipate esistenti di adeguare i propri statuti alle disposizioni del medesimo decreto nel termine del 31 luglio 2017.

Fra le modifiche statutarie da inserire, oltre a quelle necessarie per conformare la società al contesto normativo vigente, anche norme in materia di organizzazione e gestione e trasparenza sull'uso delle risorse e dei risultati.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

Il D.Lgs. 175/2016 all'art. 4 ha specificato le attività ammesse mentre all'art. 5 ha specificato le procedure necessarie per consentire di acquisire nuove partecipazioni o costituire nuove società.

L'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 ha introdotto anche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente approvando una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, da trasmettere alla struttura ministeriale che gestisce l'elenco delle partecipate di cui all'art. 15 del medesimo decreto oltre che alla Corte dei Conti competente per territorio.

In caso di mancata adozione della revisione straordinaria e di mancata attuazione delle alienazioni eventualmente previste è prevista la sanzione della perdita dei diritti sociali.


La mancata adozione del piano di razionalizzazione periodica e della relazione sull'attuazione del piano comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 500.000,00, salvo il maggior danno contabile.

PARTE II PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune di San Teodoro partecipa al capitale delle seguenti società:

- **Stagno di San Teodoro S.p.a:** quota di partecipazione : 51% (società a capitale misto pubblico /privato);
- **Niuloni s.r.l.** – interamente partecipata – società in liquidazione.
- **Aster grid s.r.l.** – interamente partecipata – società in liquidazione.
- **I&G Gallura :** quota di partecipazione 5,56%. – società in liquidazione.
- **Abbanoa S.p.a :** quota di partecipazione 0,054 %



ALTRE PARTECIPAZIONI

Per completezza, si precisa che il Comune di San Teodoro, in seguito a deliberazione del C.C. n.60 del 17.10.99 ha approvato la convenzione per la costituzione del **Consorzio Pegaso**, al quale ha aderito insieme ai Comuni di Padru, Budoni e Loiri Porto San Paolo;

Successivamente, con deliberazione del C.C. n.45 del 28.11.2005, è stata parzialmente revocata la deliberazione sopra citata, a far data dal mese di Gennaio 2006, limitatamente al punto a) dello Statuto del Consorzio, concernente “impianti di macellazione e mezzi di trasporto connessi” , per il venir meno delle finalità di cui all' art.2 del medesimo statuto. Detta deliberazione è stata regolarmente trasmessa al Comune di Padru, quale capofila del consorzio Pegaso, con nota prot. n.14131 del 28.11.2005.

E' tuttora in corso di completamento il procedimento per la formalizzazione del recesso del Comune di San Teodoro dall'azienda consortile.

Inoltre, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 06.07.2016, questo Ente ha aderito ad Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali -.

Si evidenzia che la partecipazione all'azienda consortile, rientrando fra le “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e non fra le società anche cooperative, disciplinate dai Titoli V e VI, capo I, del Libro V del Codice Civile, non sono state oggetto del Piano di razionalizzazione delle partecipate.

Attualmente il Comune di San Teodoro non detiene alcuna partecipazione indiretta.

ATTUAZIONE DEL PIANO DI REVISIONE STRAODINARIA ART. 24 D.LGS 175/2016.

Il Comune di San Teodoro sin dal 2011 ha sostanzialmente anticipato il processo di razionalizzazione delle società partecipate previsto successivamente dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), ponendo in essere una serie di operazioni che hanno profondamente mutato la gestione delle attività afferenti la filiera dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, della pulizia degli edifici comunali e dei servizi informatici, oggi affidati a mezzo gara ad evidenza pubblica, ed avviando la liquidazione delle due società totalmente partecipate dall'Ente: la società Niuloni S.r.l. e la società Aster Grid. S.r.l.

Anche a causa delle frequenti modifiche normative intervenute in materia di società partecipate dagli enti locali, l'amministrazione comunale di San Teodoro ha deliberato la liquidazione delle sue società partecipate già con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.05.2011

Il Comune di San Teodoro ha adottato il Piano di Revisione straordinario delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016, con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017.

In attuazione del citato Piano sono state attuate una serie di azioni che possono essere sintetizzate nella sottostante tabella:

Attività	Termine per l'adeguamento	Atto	Note
Adeguamento Statuto società Stagno di San Teodoro S.p.A.	31.07.2017	Delibera di C.C. nr. 20 del 21.07.2017	Approvazione da parte dell'Assemblea della società Stagno di San Teodoro S.p.A. in data 30.12.2017.
Subentro contratti attività di navigazione con il battello	30/09/2018	Proposta di C.C. del 20.09.2018	Nel corso del mese di ottobre 2018 è stato calanderizzato il Consiglio Comunale
Subentro contratto punto di ristoro	30/09/2018		Risulta ad oggi in essere un contenzioso con il precedente gestore (società Agrimare Srl) sulla disponibilità del bene immobile.
Predisposizione contratto di servizio per la bonifica e controllo della laguna	30/09/2018		Nel corso del mese di ottobre 2018 è stato calanderizzato il Consiglio Comunale
Procedura di liquidazione Niuloni S.r.l.	31/12/2018	Assemblea del 21.12.2017 – sostituzione del liquidatore	È attualmente in corso la procedura di liquidazione della società. In data 04.07.2018 il liquidatore ha trasmesso la proposta di Programma di Liquidazione
Procedura di liquidazione Aster Grid S.r.l.	31/12/2018	Assemblea del 21.12.2017 – sostituzione del liquidatore	È attualmente in corso la procedura di liquidazione della società. In data 05.07.2018 il liquidatore ha trasmesso la proposta di Programma di Liquidazione
Dismissione I&G Gallura S.p.a.	31/12/2018	Delibera di C.C. 32 del 30.11.2017	In data 21.12.2017 attivata la procedura di messa in liquidazione dal notaio. Nominato liquidatore Flavio Manunta

STAGNO DI SAN TEODORO S.P.A

La Società è stata originariamente costituita in S.r.l. con atto unilaterale a rogito del Notaio Roberto Goveani, allora iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, rep. N. 29354 del 25 gennaio 2000, registrato a Tempio Pausania il 09.02.2000 al num. 303 mod.1, trasformata da S.r.l. in S.p.a. con verbale di assemblea straordinaria, redatto dal Notaio Roberto Goveani in data 11 luglio 2000 Rep. Num. 33854, registrato a Tempio Pausania il 27.07.2000 num. 1423 mod. 1.

La finalità principale, sottesa alla costituzione nell'anno 2000 della Società Stagno di San Teodoro S.p.a., è stata l'affidamento alla stessa del compito di gestire, custodire e proteggere la laguna di San Teodoro, bene ambientale unico, dichiarato sito di interesse comunitario, (S.I.C.), di cui il Comune è proprietario e per gestire il quale Ente non dispone, all'interno della propria struttura organizzativa, di un apposito servizio dedicato o dedicabile, data la grave carenza di organico più volte evidenziata nelle delibere di programmazione del fabbisogno.

Si precisa che dalla corretta gestione e preservazione della predetta laguna dipende l'equilibrio ecologico dell'ambiente su cui si fonda il turismo che gravita su San Teodoro e ne costituisce la principale risorsa economica.

Inoltre, nell'ambito della finalità principale sopra indicata, alla Società Stagno di San Teodoro S.p.a. sono state affidate in concessione nei primi anni 2000, tanto l'attività di sfruttamento delle risorse ittiche della laguna (pesca ed allevamento di specie ittiche), quanto l'attività di bonifica e controllo della laguna e delle aree contermini, oltre all'attività di costruzione e gestione dell'impianto di ricircolo, per scopi irrigui ed antincendio, delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione comunale. Infatti solo parte di dette acque viene immessa nella stessa laguna previa verifica e costante monitoraggio, al fine di preservarne il giusto equilibrio salino, in quanto da esso dipende la sopravvivenza delle numerose specie animali e vegetali presenti nel compendio lagunare;

Si precisa inoltre che per la costruzione dell'impianto e della rete di ricircolo delle acque reflue la Società Stagno San Teodoro s.p.a ha contratto, presso il Banco di Sardegna, un mutuo ipotecario dell'importo di € 1.400.000,00 con ammortamento a carico della medesima Società Stagno ma garantito dal Comune di San Teodoro, decorrente dal 30.06.2005 al 30.06.2020.

Inoltre, il Comune socio di maggioranza ha assunto un ulteriore mutuo ipotecario dell'importo di € 850.000,00 con ammortamento a carico del medesimo Comune ma a beneficio della società Lo Stagno decorrente dal 01.01.2005 al 31.12.2024.

Tali circostanze non consentono, allo stato, la cessione delle quote societarie o la cessione della società perché:

1. la società ha costruito in nome e per conto del Comune un impianto afferente al ciclo idrico integrato che al termine della concessione dovrà essere restituito al Comune in buone condizioni di funzionamento. Anche le strutture realizzate sulle aree pubbliche sono di proprietà comunale o destinate a diventare di proprietà comunale al termine della concessione o ad essere rimosse. La società non detiene, quindi significativi beni propri ed è gravata dalla necessità di ammortizzare il mutuo pendente. Ma quanto ai beni ed alle attività pubbliche date in concessione alla società, trattandosi di beni ed attività fondamentali per il benessere della laguna e soggette a tariffa controllata, la loro gestione deve essere ispirata all'ottimale contemperamento dell'interesse pubblico allo svolgimento del servizio reflui e dell'interesse pubblico al mantenimento della salubrità lagunare e delle aree contermini, essenziali anche per la vocazione turistica del territorio comunale: scopi che impongono un controllo pubblico e non consentono la massimizzazione del profitto commerciale.
2. Considerato che il Comune detiene solo il 51 % delle azioni, mentre le restanti sono parcellizzate in azionariato diffuso, la cessione anche solo di una minima quota azionaria farebbe perdere all'ente pubblico il controllo sulla gestione dei propri beni pubblici e dei servizi strumentali connessi: beni e servizi, come detto, di particolare interesse e rilevanza pubblica.

Neppure la liquidazione della società è percorribile fino al completo ammortamento dei mutui esistenti, perché la liquidazione della società prima dell'ammortamento del mutuo assunto, comporterebbe onerosissimi oneri sia in capo al Comune che in capo ai privati azionisti i quali nella forma dell'azionariato diffuso ed allo scopo di sostenere la gestione pubblica del compendio lagunare, hanno

diversi anni fa acquistato parte delle azioni.

In caso di liquidazione, tutti gli azionisti verrebbero gravati pro-quota dai debiti societari che allo stato vengono assunti dalla società che da diversi anni ottiene utili di gestione.

Con il Piano di Revisione straordinario delle partecipazioni pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. 27 del 30.09.2017, il Comune di San Teodoro ha manifestato l'intendimento di mantenere la partecipazione di cui sopra, oltre che per quanto già esposto, per i seguenti motivi di fatto e di diritto ed alle seguenti condizioni:

motivi di fatto:

1. l'attività svolta è strettamente inerente e necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Locale, in quanto:
2. preserva un bene unico, essenziale per il benessere della comunità Teodorina, ed espleta servizi di primario interesse rientranti nell'ambito di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 267/2000, garantendo adeguato sviluppo economico e salvaguardia di valori ambientali;
3. gestisce dagli anni 2000, dopo averlo realizzato, l'impianto di ricircolo delle acque reflue, servizio questo ascrivibile alla categoria dei servizi pubblici locali e conforme all'art. 4 c.2 lett.a) del D.Lgs. 175/2016;
4. consente di ammortizzare i costi sostenuti per la realizzazione dell'impianto di ricircolo, fra cui l'assunzione di due mutui, uno in capo alla società e garantito dal Comune (la cui estinzione è prevista nel 2020) ed uno in capo al Comune socio (la cui estinzione è prevista nel 2024). In particolare, la liquidazione della società risulterebbe economicamente insostenibile in termini economici fino all'estinzione del mutuo che grava la stessa società, sia per i riflessi sulle finanze comunali sia per i riflessi sull'azionariato diffuso fra cui è suddivisa quota parte delle azioni.

motivi di diritto:

1. ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono mantenere la partecipazione nelle società che producono servizi di interesse generale.
2. ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni esclusivamente nelle società che svolgono le attività specificate. Fra le attività ammesse rientra la "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi" (lett.a). Inoltre, la "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti partecipanti" (lett. d). La società potrà continuare a svolgere le attività sopra descritte in quanto compatibili con i disposti normativi sopra richiamati.
3. E inoltre, l'attuale Statuto della società, revisionato in adeguamento al dal D.lgs. 175/2016 e in particolare a quanto richiesto dall'art. 16, in senso conforme alle norme nazionali e comunitarie sugli affidamenti in house, con l'eliminazione di ogni potere di controllo o di veto o di influenza dominante in capo all'azionariato diffuso che detiene parte delle azioni societarie, ha conformato la società alle vigenti disposizioni di legge (deliberazione di C.C. nr. 20 del 20.07.2017).

In ordine alle preesistenti attività in essere nel compendio lagunare punto di ristoro e battello (attività di carattere commerciale non conformi alla previsione di cui all'art. 3 della L. n. 244/2007 e dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016, in quanto non strettamente necessarie al perseguimento di fini istituzionali) affidate a terzi da parte della società Stagno di San Teodoro S.p.a., con il Piano di Revisione straordinario ex art. 24 del D.Lgs 175/2016, adottato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017, era stato previsto il subentro nei rapporti contrattuali in essere, finalizzato a ristabilire la conformità alle disposizioni di legge soprarichiamate e successivamente procedere all'affidamento da parte dell'Ente mediante gara ad evidenza pubblica.

In merito si evidenzia che tale subentro potrà avvenire solo nel contratto di concessione del servizio di escursioni in battello nella laguna (proposta di C.C. del 20.09.2018), in quanto il contratto aveva scadenza al 31.10.2018.

Per quanto riguarda il contratto di concessione del punto di ristoro, in virtù del contezioso ad oggi in essere con la società che gestiva il punto di ristoro, non è stato possibile procedere al subentro in quanto il contratto è scaduto il 31.10.2017 senza accettazione della proroga da parte della società concessionaria. In

merito si deve evidenziare anche l'impossibilità da parte dell'Ente di poter attivare le procedure per l'affidamento a terzi dell'attività, per la mancata disponibilità materiale dell'immobile.

In attuazione delle azioni previste dal Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017., è in fase di predisposizione da parte degli Uffici il disciplinare del servizio di bonifica e controllo dell'ambito territoriale relativo alla laguna dello Stagno di San Teodoro tra il Comune di San Teodoro e la società Stagno di San Teodoro S.p.a., il cui svolgimento era già previsto fin dal momento della costituzione della società ma non ancora regolamentato ne retribuito.

È intendimento dell'Amministrazione provvedere alla regolamentazione del servizio di sfruttamento delle risorse ittiche della Laguna di San Teodoro, servizio in essere dalla data di costituzione della società.

Tale strumento di regolamentazione è teso a disciplinare le modalità di svolgimento dell'attività di sfruttamento controllato delle risorse ittiche dello stagno, definendo competenze, responsabilità ed obblighi, in quanto è intendimento dell'Amministrazione mantenere ed incrementare la gestione delle sole attività strettamente e direttamente correlate all'attività di sfruttamento delle risorse ittiche dello stagno per il mantenimento dell'equilibrio biologico della laguna.

Tale azione costituisce anticipazione delle azioni di razionalizzazione previste nel redigendo Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di San Teodoro per l'anno 2019.

Oltre alla modifica statutaria si rileva che nel corso dell'anno 2018 sono state attuate le azioni di controllo previste dal vigente regolamento sul controllo analogo delle società partecipate.

La riorganizzazione e razionalizzazione sopra prospettata, consentirà di garantire alla società gli introiti necessari per continuare a sostenere gli oneri di ammortamento del mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell'impianto e della rete di ricircolo delle acque reflue, la cui gestione è riconducibile ad un servizio pubblico locale ed è considerata necessaria al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di San Teodoro. Inoltre, ad evitare ripercussioni sul bilancio Comunale, già gravato di ulteriore mutuo fino al 2024 in favore della medesima società.

NIULONI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Costituita in data 2.04.2003, con atto notarile Rep. n.59.556 Racc.n.15.313 a rogito del Notaio Roberto Goveani, di Olbia, registrato ad Olbia il 22.04.2003 al n.195 mod.1.

La società Niuloni Srl, unipersonale, totalmente partecipata dal Comune di San Teodoro, alla quale erano stati affidati "in house" la gestione dei seguenti servizi:

1. Raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani;
2. Manutenzioni idriche e fognarie;
3. Manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
4. Manutenzioni delle strade comunali;
5. Gestione dei servizi cimiteriali;
6. Gestione delle aree pubbliche di parcheggio;
7. Pulizia edifici comunali;

I servizi di cui sopra sono già stati affidati con gare ad evidenza pubblica fatta eccezione per la gestione delle aree pubbliche di parcheggio, gestita direttamente dall'ente con l'installazione di parcometri.

In attuazione del Piano di Revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs 175/2016, adottato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017, si è proceduto alla sostituzione del liquidatore con contestuale nomina del dott. Alberto Ceresa (assemblea della società del 21.12.2017).

È attualmente in fase di definizione la procedura di liquidazione della società dopo la presentazione della proposta di Programma di Liquidazione presentato in data 04.07.2018 dal liquidatore.

ASTER GRID S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE

Originariamente costituita in Società mista, con deliberazione consiliare n°12 del 19.06.2003, per la realizzazione del sistema informatico comunale (atto del 16.06.2003, a rogito del Notaio Roberto Governi, con repertorio n° 61.533). Successivamente, con deliberazione C.C.n.11 del 06.06.2007 sono state acquistate dall'ente le restanti quote del capitale sociale, trasformando in tal modo la Società Aster Grid in totalmente partecipata.

I servizi svolti sono già stati affidati all'esterno con gara ad evidenza pubblica.

In attuazione del Piano di Revisione straordinaria ex art. 24 del D.Lgs 175/2016, adottato con deliberazione di C.C. nr. 27 del 30.09.2017, si è proceduto alla sostituzione del liquidatore con contestuale nomina del dott. Alberto Ceresa (assemblea della società del 21.12.2017).

È attualmente in fase di definizione la procedura di liquidazione della società dopo la presentazione della proposta di Programma di Liquidazione presentato in data 05.07.2018 dal liquidatore.

I & G GALLURA S.P.A - IN LIQUIDAZIONE

Nata nel 2002 (allora Idrica Gallura S.p.A.) con l'intento di gestire il servizio idrico integrato nelle aree di pertinenza degli enti locali azionisti (al tempo i comuni di Olbia, Arzachena, San Teodoro, Monti, Golfo aranci e Buddusò) mediante le forme e la normativa prevista dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 e dalla Legge 5 Gennaio 1994 n°36 (altrimenti denominata Legge Galli), in un momento storico in cui la Regione Sardegna si accingeva al riordino del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.). In seguito con la costituzione di Abbanoa s.p.a. , la società I. & G. Gallura S.p.A. è stata estromessa della gestione del S.I.I.

Successivamente a tale estromissione la società, ha rivolto il proprio interesse ed il raggio di azione in altri ambiti, pur mantenendo, ancora oggi, alcune gestioni di impianti di depurazione (precisamente la gestione del Depuratore Comunale di Golfo Aranci e il Depuratore di Olbia in località Murta Maria).

La società opera nel settore del trasporto dei rifiuti, avendo dei mezzi autospurgo di proprietà e nel settore del trasporto di acqua per conto dei comuni azionisti, inoltre svolge un servizio di pronto intervento in caso di emergenza, sia per i comuni azionisti che per la protezione civile del Comune di Olbia.

Nel 2006 è stata inoltre indicata dai Comuni Soci quale Ente per il controllo e la gestione della realizzazione e successiva distribuzione delle reti del gas metano. Nello stesso anno la Regione Autonoma della Sardegna ha riconosciuto la società quale Organismo di Bacino n. 5 del Gas.

Per quanto riguarda tale partecipazione l'Amministrazione, nel piano di razionalizzazione delle società partecipate del 30.09.2017, aveva confermato quanto già indicato nel piano di razionalizzazione del 31.03.2015, in ordine alla volontà di cedere le quote detenute in quanto la stessa società non era stata ritenuta indispensabile al perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Tuttavia, nel corso del 2017 è stata manifesta anche da parte delle altre amministrazioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale della società I& G Gallura Spa l'intendimento di procedere alla messa in liquidazione della stessa .

In data 18/09/2017 si è riunita l'assemblea dei soci della I&G Gallura Spa, per discutere gli esiti della Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all' art. 24, Dlgs 175/2016, e in occasione di tale seduta, la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea (oltre a Olbia, i Comuni di Loiri Porto San Paolo, Telti, Golfo Aranci e Padru), ha manifestato la volontà di dismettere la partecipazione in I&G Gallura Spa, attraverso la sua messa in liquidazione della stessa.

Con deliberazione di C.C. nr. 32 del 30.11.2018, il Comune di San Teodoro ha preso atto delle risultanze dell'assemblea societaria.

Con deliberazione assembleare del 21.12.2017 è stata deliberata la messa in liquidazione della società e contestualmente nominato liquidatore il dott. Flavio Manunza.

CONCLUSIONI

La situazione sopra delineata conferma il percorso di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni azionarie, avviato dall'amministrazione nel 2011 e in corso di attuazione.

Tale percorso deve essere portato a compimento per quanto riguarda la procedura di liquidazione delle società Niuloni srl, Aster grid srl e della società I & G Gallura.

Per quanto riguarda, invece, la società Lo Stagno di San Teodoro spa, l'Ente ha deciso di mantenere la propria partecipazione ed ha in programma di attuare entro il 31.12.2018 tutte le azioni previste nel Piano di Revisione Straordinaria ex art. 24 del D.Lgs 175/2016, salvo il subentro nel contratto di concessione del punto di ristoro per le motivazioni sopra esposte, ritenendo che la riorganizzazione e razionalizzazione sopra prospettata possa garantire, alla società, gli introiti necessari per continuare a sostenere gli oneri di ammortamento del mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell'impianto e della rete di ricircolo delle acque reflue, la cui gestione è riconducibile ad un servizio pubblico locale ed è considerata necessaria al perseguimento dei fini istituzionali del Comune di San Teodoro.

San Teodoro, lì 28.09.2018

IL SINDACO

Dott. Domenico Alberto Mannironi

